

UFFICIO REGISTRO - ~~IN BOLLO~~

VERSATO CONTRIBUTO

Sent 22363/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - IV SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

[Redacted]

, ha emesso la seguente

Sent. n.  
R.G. n. 65576/11  
Rep. n. 10359/11

SENTENZA

Nella causa iscritta ai n. R.G. 65576/2011

promossa con citazione depositata in data 27.05.2011

da

elettivamente

domiciliato in Roma, via Val Varsita, n. 8

presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono

che lo rappresenta e difende giusta mandato <sup>in esec</sup> ~~marginale~~ dell'atto introduttivo

ATTORE - OPPONENTE

contro

Prefetto di Roma, dom.to in Roma, Ufficio Depenalizzazioni, via Ostiense, 131/L st 6.

Presidente p.t. della Regione Lazio, dom.to in Roma, via Cristoforo Colombo, 212.

Presidente p.t. della Provincia Lazio, dom.to in Roma, via IV Novembre, 119/a.

Sindaco p.t. del Comune di GALLIROLI ~~Roma~~, dom.to in Roma, via del Campidoglio, 1. } **NON COSTITUITI**

Equitalia Gerit S.p.A. in persona del L.R.p.t.

CONVENUTO - OPPOSTO

Oggetto: opposizione all'esenzione <sup>cu</sup> ex art.615/1°c.p.c. della cartella di pagamento n. 097/2010/0146481946 - not. il 29.03.2011 - di € 1.364,38 in materia di sanzioni amm.ve pecuniarie previste dal D.Lgs. n.285/1992 (N.C.d.S.).

La causa è passata in decisione all'udienza del 13/10/11 sulle conclusioni come da verbale e scritti difesivi delle parti.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione efigrafato, il Sig. ha  
~~proprio~~ ~~opposizione~~

~~L'attore si oppone~~ all'esecuzione della cartella di pagamento in oggetto eccependone l'inefficacia per diversi motivi e, principalmente, per intervenuta

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> decadenza, ex art.201/5° c.d.s. dal diritto di esigere la sanzione;                    |
| <input type="checkbox"/> annullamento giudiziale della sanzione amm.va sottesa;                                 |
| <input type="checkbox"/> annullamento della sanzione per omessa decisione del ricorso entro il termine di legge |

(art.204/1bis c.d.s.);

prescrizione ex artt.28 L.689/81 e 209 c.d.s. del diritto di isenotare le  
sanzioni pecuniarie prodromiche della cartella di qua-

il seguente motivo:

Sinfatti, precisava (l'istante) che tra la notificazione delle  
sanzioni - in data 28.11.05, 1.12.05 e 12.01.06 - e quella della  
cartella in ~~esibita~~ <sup>esapue</sup> - in data 29.03.2011, è decorso il quinquen-  
nio prescrizione senza che sia stato posto in essere alcun  
atto interruttivo ex art. 2943 c.c..

In relazione a quanto sopra, l'attore ha chiesto  
l'istante chiede che il G.d.P. emetta a suo favore sentenza dichiarativa

di non debenza della somma di € 1.364,38 portata dall'atto opposto, con conseguente

declaratoria di nullità della cartella de qua e di ogni altro provvedimento derivato teso alla

discossione dell'importo suddetto da parte di Equitalia Gerit S.p.A.

Si sono - si è costituiti - convenuti All'udienza del 13.10.2011, fissata

per la comparizione delle parti, nessuno dei convenuti è  
 Non si sono costituiti deducendo l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della

comparsa né si è costituito, sicché

Di conseguenza di conseguenza dichiarata la <sup>loro</sup> contumacia, la cau-  
sa, giuricamente documentale, è stata in decisione.

*Q. H.*

## MOTIVAZIONE

L'opposizione è fondata e, conseguentemente, va accolta, annullandosi la cartella di pagamento

opposta e dichiarandosi l'insussistenza del diritto di Equitalia Gerit S.p.A. di procedere in

executivis nei confronti dell'istante, *per estinzione del diritto di riscuotere*

*le sanzioni pecuniarie presupposte.*

La domanda va rigettata, convalidandosi la cartella impugnata,

per i seguenti motivi: Infatti, risulta per tabulas che le tre  
sanzioni pecuniarie iscritte a ruolo sono state notificate  
rispettivamente il 28/11/2005, il 10/12/2005 ed il 12/01/2006;  
ebbene, tra le date di cui sopra e la notificazione della  
cartella in critica, 29/03/2011 - 27/04/2011, è abbondan-  
tamente decorso il quinquennio <sup>di</sup> prescrizione di cui agli  
artt. 28 L. 689/81 e 209 e.d.s., senza che sia stato posto  
in essere alcun atto interruttivo, ex art. 2943 e.c. -

L'esito della causa comporta:

*dei convenuti* in solido tra loro  
a) la condanna della parte soccombente alla rifusione in favore di controparte delle spese  
processuali che si liquidano in complessivi € 300.00 di cui € 200.00

per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi al procuratore antimatrimoniale

*Rigettata, per carenza di presupposto, la domanda di con-*  
b) la compensazione delle spese processuali considerate

*domanda dei convenuti ex art. 96 e.f.c. -*

*Opis*

N.R.G. 65576/11

P.Q.M.

Il Giudice di Pace intestato, definitivamente decidendo, contrariis reiectis, così dispone:

Dichiaro nulla e/o inefficace la cartella di pagamento n. ACCGLIE la domanda attorea e 097/2010/0146481946

di € 1364,38, emessa da Equitalia Gerit S.p.A.;

per l'effetto <sup>dichiara</sup> non dovuta da \_\_\_\_\_ la somma di cui

al succitato atto ed insussistente il diritto di Equitalia Gerit S.p.A. di procedere in executivis nei confronti dell'istante

Convalida la cartella di pagamento opposta ed ogni conseguente atto teso alla riscossione della

stessa

Condanna parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa liquidate in motivazione.

Compensa le spese come in motivazione

Così deciso in Roma il 31/10/2011

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 18 NOV. 2011

IL CANCELLIERE

Dr. Sabrina Mori